

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 98

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

Riconoscimento della parità di trattamento agli ex combattenti in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema del riconoscimento della parità di trattamento a tutti gli ex combattenti nella determinazione dello stipendio pensionabile e della buonuscita, in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non è ancora risolto.

Attualmente, infatti, esiste una disparità di trattamento tra coloro che sono stati collocati in quiescenza nella stessa qualifica nella quale si trovavano al momento di chiedere le maggiorazioni di anzianità e coloro che, avendo nel frattempo ottenuto un miglioramento di livello, andarono in quiescenza con qualifica diversa e non ottennero, quasi che ciò costituisse una sorta di punizione, le maggiorazioni previste dalla legge.

Questi ultimi, quindi, pur essendo ex combattenti al pari dei primi, si vedono assurdamente negati i benefici che, secondo lo spirito della legge, venivano riconosciuti a tutti gli ex combattenti indipendentemente dalle categorie di appartenenza. Nei casi in cui il contenzioso è arrivato ad interessare i diversi tribunali amministrativi regionali o il Consiglio di Stato (sia in sede consultiva sia giurisdizionale) il paradosso è stato risolto riconoscendo il beneficio combattentistico al momento dell'andata in pensione dell'interessato.

I proponenti ritengono che la maggiorazione di anzianità di due o più anni connessa

al computo del periodo trascorso in prigione o in campo di internamento, alle campagne di guerra ed alle altre ipotesi previste dalla citata legge n. 336 del 1970, debba avere la stessa efficacia dell'anzianità effettivamente esplicata ed essere parametrata sulla base dello stato di qualifica o di livello al momento del pensionamento. Si è consapevoli che quanto sopra affermato è oggetto di valutazioni negative da parte della Corte dei conti, ma la fondatezza logica di quanto evidenziato induce a proporre un provvedimento specifico di equiparazione.

Già la Camera dei deputati unanimemente, in sede di conversione del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, aveva impegnato il Governo ad assumere con doverosa sollecitudine le iniziative necessarie perché l'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, venisse applicato in modo che fosse fatta salva la valutazione delle maggiori anzianità, ivi previste, agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale tali trattamenti sono riferiti; la stessa Camera dei deputati successivamente, con una assai ampia maggioranza, approvando gli emendamenti soppressivi del comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge n. 6163 presentato il 6 dicembre 1991, ha confermato l'orientamento di cui sopra.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La valutazione della maggiore anzianità prevista nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, è riferita al livello e alla qualifica che l'interessato ricopre al momento del collocamento a riposo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

